

OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL GEOM. GIANBATTISTA GALIZZI CON STUDIO A BORGO CHIESE (TN) DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA SANATORIA DEL MANUFATTO AD USO BIVACCO SITO SUL PASSO FRONTALE IN LOC. NOVA IN C.C. DAONE. CIG ZDF215F263.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Premesso che:

- Nel 2016 l'Amministrazione risultava proprietaria di un piccolo immobile ubicato sul passo frontale in loc. Nova nel C. C. Daone che versava in pessime condizioni strutturali;
- che l'edificio in questione era da sempre utilizzato dal pastore e dai cacciatori nonché da eventuali avventori occasionali come ricovero di fortuna;
- che era intenzione dell'Amministrazione procedere quindi alla sistemazione di tale struttura ritenuta significativa per il territorio;

Considerato che era necessario incaricare un tecnico progettista per la sistemazione dell'immobile in questione;

Visti i preventivi di parcella redatti dal geom. Galizzi Gianbattista e calcolati ai sensi del D.M. 143/2013 e del D.M. 140/2012, pervenuti al prot. n. 5423 e n. 5424 in data 19.07.2016 che esponevano un importo netto di € 1.821,45.= (già scontato del 20%) ai quali vanno aggiunti € 91,07.= per gli oneri previdenziali (5%) ed € 420,75.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%) per un ammontare complessivo di € 2.333,27.=;

Considerato che con la determina n. 191 del 20.07.2016 era stato affidato l'incarico al geom. Galizzi Gianbattista con Studio tecnico a Borgo Chiese (TN), per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori delle opere di "Sistemazione manufatto ad uso bivacco sito sul passo frontale in loc. Nova nel C. C. Daone" verso un importo complessivo di € 2.333,27= (di cui Euro 1.821,45= di imponibile ai quali vanno aggiunti € 91,07 per gli oneri previdenziali (5%) ed € 420,75 per gli oneri fiscali (IVA al 22%) come risultante dal preventivo pervenuto in data 19.07.2016 al prot. N. 5423;

Preso atto del progetto consegnato dal geom. Gianbattista Galizzi consegnato il 25.07.2016 prot. n. 5537 per il "Riattamento del bivacco situato sul passo Frontale in località Nova sulla p. fd. 2399 in C. C. Daone";

Considerata la segnalazione pervenuta al prot. n. 6694 il 08.09.2016 e il successivo sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2016, sulla p.fd. 2399 in C.C. Daone, dal personale del Corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese e dall'allora Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, durante il quale è stato rinvenuto "... un nuovo capanno in legno massello delle dimensioni di 2,00x2,35x2,65 (altezza al colmo) con tetto a 2 falde e copertura in lamiera, collocato su travi in ferro e legno, il tutto appoggiato su di un piano in terra battuta, con tre lati chiusi e sul lato sud si trovano la porta per accedervi, chiusa con un catenaccio ma priva di serrature, ed una piccola finestra ..."; "La demolizione e ricostruzione, sarebbe avvenuta durante il 2016 da parte di ignoti senza autorizzazione, pur avendo il Comune di Valdaone, che dal 1.1.2015 sostituisce in seguito a fusione i precedenti comuni di Daone, Praso e Bersone, attivato l'iter per poter approvare il rifacimento del baito come progettato dal geom. Galizzi Gianbattista. Si fa presente che ad oggi il baito come progettato dal geom. Galizzi non è stato autorizzato...";

Vista la richiesta di parere scritto inoltrato dal Responsabile dell'ufficio tecnico al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio così da conoscere la procedura da attivare per sanare le opere abusive realizzate da ignoti;

Vista la volontà dell'amministrazione di mantenere il manufatto in essere che rappresenta un'opera di interesse pubblico;

Visto il successivo parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio Affari Amministrativi prot. n. S0113/2017/425532/18.2.5/FG dd. 02.08.2017 ns prot. n. 5626 dd. 02.03.2017;

Atteso che l'Amministrazione ha richiesto al geom. Galizzi Gianbattista con Studio tecnico in Borgo Chiese (Tn), un preventivo di parcella per la redazione degli elaborati necessari all'ottenimento della sanatoria per il manufatto in oggetto;

Visto il preventivo redatto secondo il D.M. 17.06.2016 che espone un importo netto di € 1.417,50.= (già scontato del 35%) ai quali vanno aggiunti € 56,70.= per gli oneri previdenziali (4%) ed € 324,32.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%) per un ammontare complessivo di Euro 1.798,52.=;

Ravvisata l'opportunità quindi, di affidare un incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;

- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento con il preventivo di parcella economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione, come sopra richiamato;

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente determinazione, pari a € 1.798,52.= disponibilità alla missione 01 programma 11 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9435 conto piano finanziario U.2.02.03.05.000 - del bilancio di previsione 2017-2019, per l'esercizio 2017;

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;
- accertato che:
- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

- il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche entro 60 giorni dal ricevimento della presente;
- si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti del Comune di Valdaone, laddove compatibile;
- qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
- il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 30 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna di ogni prestazione richiesta;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.;

Vista L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Visto il Testo Unico della Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Vista la nomina dei Responsabili dei Servizi effettuata dal Sindaco in data 12 aprile 2017 prot. n. 2814 e vista la delega effettuata sempre in data 12 aprile 2017 prot. n. 2817.

DETERMINA

1. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, il geom. Galizzi Gianbattista con Studio tecnico a Borgo Chiese (TN), per la redazione degli elaborati necessari all'ottenimento della sanatoria di un manufatto ad uso bivacco sito sul passo frontale in loc. Nova sulla p. fd. 2399 in C. C. Daone verso un importo complessivo di € 1.798,52.= (di cui € 1.417,50.= di imponibile ai quali vanno aggiunti € 56,70.= per gli oneri previdenziali (4%) ed € 324,32.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%) come risultante dal preventivo pervenuto in data 18.12.2017 al prot. N. 9198.
2. **Di dare atto che** si è provveduto alla verifica del possesso da parte dell' aggiudicatario dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari, nonché dell'inesistenza di cause di esclusione dalla procedure di affidamento di contratti pubblici di forniture e servizi.
3. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - a. Il progetto completo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee adeguate per la richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni oltre che di copia informatizzata (completa dei file origine), entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente;
 - b. Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - c. Il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Professionista in un'unica soluzione per ogni singola prestazione, dietro presentazione di fattura.
 - d. Il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto;
 - e. Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
 - f. Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
2. **Di impegnare** la spesa complessiva di a € 1.798,52.= disponibilità alla missione 01 programma 11 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9435 conto piano finanziario U.2.02.03.05.000 - del bilancio di previsione 2017-2019, per l'esercizio 2017.
3. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
4. **Di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2018.
5. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm... Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. **ZDF215F263**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte

le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

6. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
7. **Di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
9. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

W.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 18/12/2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Elena Armani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena".

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè